



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 93 - 09 GIUGNO 2025

Riunione del 4 Giugno 2025

71.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

Sig.ra De Rota Elisabetta

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico della tesserata Elisabetta De Rota a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 77/2024-25 pervenuto il giorno 01 Aprile 2025 per il seguente capo di incolpazione:

*- **Elisabetta De Rota**, quale segnapunti designata nella gara n. 495 del campionato U/17 del 27.10.2024 tra TRE MERLI VOLLEY (A.P.S. TRIESTINA VOLLEY) E PALLAVOLO ALTURA, per aver sottoscritto il relativo referto, nonostante questo attestava falsamente la presenza in campo dell'allenatore del Sodalizio Tre Merli Volley, sig. A. F. e conteneva la firma apocriфа del suddetto allenatore, apposta invece da altro soggetto presente in panchina, concorrendo, dunque, con l'arbitro Giancarlo Castiglione, all'approvazione di un atto falso, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Regol. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.* All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni nonché l'incolpata che chiedeva di patteggiare la sanzione.

Il Presidente invitava quindi le parti ad un colloquio riservato sospendendo l'udienza. Alla ripresa della discussione il Procuratore federale dichiarava di aver raggiunto un accordo con l'incolpata per la sanzione di mesi due, considerando la riduzione per la scelta del rito e le attenuanti.

SVOLGIMENTO

Il procedimento ha preso le mosse dalla decisione di questo Tribunale che, a conclusione di altro procedimento contro altri soggetti, aveva inviato gli atti alla procura per accertare eventuali responsabilità disciplinari del direttore di gara e della segnapunti.



La procura a termine dell'istruttoria documentale si determinava all'invio dell'atto di deferimento. Dinanzi al Tribunale la sig.ra De Rota compariva confermando quanto già ammesso in sede di interrogatorio e formulava istanza di patteggiamento. Il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta documentalmente provato ed ammesso dall'incolpata che alla gara 495 del campionato U/17 del 27.10.2024 tra TRE MERLI VOLLEY (A.P.S. TRIESTINA VOLLEY) E PALLAVOLO ALTURA, non fosse presente l'allenatore del Sodalizio Tre Merli Volley, sig. A. F.. Nonostante ciò il referto di gara compilato dal primo arbitro riportava il nominativo dell'allenatore assente che poi risultava aver firmato al termine dell'incontro il documento.

Come ammesso dalla incolpata, la stessa ha sottoscritto insieme al primo arbitro il referto che riportava la falsa attestazione della presenza del sig. A. F. e la sottoscrizione apocrifa di altro soggetto.

Al referto ed al rapporto di gara viene conferita una fede privilegiata poiché atti dell'ufficiale di gara che ovviamente debbono attestare la veridicità di quanto in essi contenuto.

L'azione compiuta dall'incolpata riveste carattere di particolare gravità poiché compiuta nell'esercizio di una importante funzione.

Oltre a ciò va evidenziato come l'attestazione della presenza di un soggetto non presente, certifica falsamente che quella persona era presente in quel momento sul campo, con ogni conseguenza anche per eventi diversi dalla gara che si era giocata.

Atteso quanto sopra il Tribunale, valutate le circostanze attenuanti e la riduzione per la scelta del rito, ritiene congrua la sanzione concordata con la procura federale.

P Q M

Delibera di irrogare alla tesserata De Rota Elisabetta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi due.

Roma, 6 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 9 Giugno 2025